

Spettabile
Città Metropolitana di Venezia
a mezzo pec: protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Spettabile
Città di Metropolitana di Venezia-Chirignago
C.a. del dirigente del Servizio Ambiente
Dott. Massimo Gattolin
a mezzo email massimo.gattolin@cittametropolitana.ve.it

Spettabile
Città di Metropolitana di Venezia-Chirignago
Servizio Ambiente
c.a. del responsabile del procedimento
dott. annamaria.pastore@cittametropolitana.ve.it

Spettabile
Giunta Regionale del Veneto
a mezzo pec protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Spettabile
Regione Veneto
al Signor Dirigente dell'area di tutela e sviluppo del Territorio
a mezzo pec: area.tutelasviluppoterritorio@pec.regione.veneto.it

Spettabile
Regione Veneto
Dipartimento Ambiente
a mezzo pec: ambiente@pec.regione.veneto.it

Spettabile
Comune di Venezia
Servizio SUAP
a mezzo pec suap.veneziasuap@cert.camcom.it

Vicenza, 14 luglio 2018

OGGETTO: Bergamo Cesare di Bergamo Sauro & C. s.n.c. "Riavvio dell'Impianto di recupero rifiuti non pericolosi in loc. Malamocco, n. 94 Venezia. Lido" (prot. 2018/1.15 della Città Metropolitana di Venezia)

Il sottoscritto avv. Alberto Pellizzari, del Foro di Vicenza, con studio in Vicenza, Contrà S. Barbara, 16, visto quanto pubblicato sul sito della Città Metropolitana (<http://www.politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/progetti/servizi-alle-imprese/via/2018115-bergamocesar>) invia le seguenti osservazioni nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione, della corretta applicazione delle normative di settore ed al

fine di prevenire l'emanazione di un provvedimento viziato e, dunque, ogni possibile successivo contenzioso. La autorizzazione richiesta dalla Bergamo Cesare di Bergamo Sauro & C. s.n.c. non può assolutamente essere rilasciata se non a costo di violare in modo palese la Normativa del Piano Regionale dei Rifiuti. Dall'esame del cartiglio pubblicato dalla Città metropolitana pare che il procedimento non sia stato ancora archiviato, come doveroso, in ragione della comunicazione del dirigente della Regione Veneto del 26 febbraio 2016.

Si tratta, tuttavia, di una comunicazione, non solo declinata in termini dubitativi ed ipotetici, ma soprattutto priva di qualunque fondamento in fatto ed in diritto.

Con Deliberazione del Consiglio Regionale **n. 30 del 29 aprile 2015** è stato approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali in esecuzione del Decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni e Legge regionale n. 3 del 2000 e successive modifiche e integrazioni.

L'art. 13 della normativa di Piano recita: *"E' esclusa la realizzazione di impianti nelle aree sottoposte a vincolo assoluto, come individuate nei Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti"*.

Al paragrafo 1.3 dei criteri in parola viene posto un vincolo assoluto -**"è esclusa la realizzazione di impianti appartenenti ad ogni tipologia impiantistica"**- nella seguente area: *"siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO"*.

Si tratta di una (invero sacrosanta) previsione finalizzata ad escludere in modo assoluto che possa essere realizzato né autorizzato qualsiasi nuovo impianto, di qualunque tipologia si tratti, dalla gronda lagunare, ossia -per come espressamente definito dal Piano- dal c.d. ambito definito dal perimetro "Sito Unesco".

All'interno di tale perimetro è senza dubbio compreso il territorio del territorio del Lido di Venezia.

Ciò significa che, nel territorio del Lido di Venezia, successivamente all'entrata in vigore del Piano, non è possibile realizzare alcun nuovo impianto di trattamento di rifiuti speciali

Sono fatti salvi, infatti, solo gli impianti in esercizio come espressamente riconosciuto all'art. 16 della normativa di Piano.

Alla data dell'entrata in vigore del Piano Regionale la Bergamo Cesare di Bergamo Sauro & C. s.n.c. non aveva in esercizio alcun impianto presso la propria sede di Via Malamocco n. 94, 30126 Lido di Venezia (VE).

La Bergamo Cesare di Bergamo Sauro & C. s.n.c., evidentemente consapevole dell'impossibilità, in ragione del divieto del Piano regionale, di realizzazione di un nuovo impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, formula la propria domanda non quale realizzazione di un nuovo impianto, ma come *"riattivazione di un impianto esistente"*.

Di un tanto, vi è espresso riconoscimento nel documento denominato "Studio preliminare ambientale" ove si legge espressamente: **"Il sito presso il quale la Ditta BERGAMO CESARE SNC intende riattivare l'attività di recupero rifiuti non pericolosi ricade in un'area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'Art. 142 del D.Lgs 42/2004 ed è interna al perimetro definito "Sito Unesco – Venezia e la sua Laguna", pertanto in un'area definita dal Piano Regionale di gestione di rifiuti urbani e speciali, come "area di esclusione assoluta". L'Art. 13 del medesimo Piano prevede che nelle aree sottoposte a vincolo assoluto sia esclusa la realizzazione di impianti di recupero rifiuti. Nel caso specifico in esame l'attività per la quale la Ditta BERGAMO CESARE SNC andrà a richiedere il rilascio dell'AUA non può considerarsi come "realizzazione di un impianto" in quanto si tratta di una riattivazione di un impianto esistente la cui attività era stata interrotta per regolarizzare l'aspetto edilizio"**.

Si tratta, con ogni evidenza, di una tesi destituita di qualsivoglia fondamento.

Diversamente da quanto si riassume nella documentazione allegata alla domanda di c.d. riattivazione, infatti,

non vi era alcun impianto di recupero in esercizio alla data di entrata in vigore del Piano di recupero.

A tal fine è sufficiente una semplice lettura della Determina Prot. n. 4754 del 19.01.2015 di codesta Città metropolitana di Venezia.

Ed in effetti già con protocollo 31418 della Provincia di Venezia del 15.04.2014 la Bergamo Cesare S.n.c. di Bergamo Sauro era già stata diffidata dallo svolgere l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in difformità da quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006, dal D.M. 05.02.98 e dalla L.R. 3/2000 in assenza dei titoli edilizi/paesaggistici necessari per lo svolgimento dell'attività ed in assenza degli opportuni servizi ad uso dei lavoratori.

Come si evince dalla determina, peraltro, nell'area della Bergamo Cesare S.n.c. di Bergamo Sauro erano state riscontrate **addirittura 31 opere abusive**.

Tali opere abusive sono state, peraltro, tutte oggetto di demolizione come risulta dal verbale della Conferenza di Servizi prot. 25069 del 23.03.2016.

Correttamente, pertanto, codesta Città Metropolitana con con prot. n. 102648 del 16.12.2015 questa Amministrazione ha comunicato alla ditta Bergamo Cesare di Bergamo Sauro & C. Snc ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 i seguenti motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza: *"a. l'area presso la quale la ditta intende localizzare l'impianto è definita come "area di esclusione assoluta" ai sensi del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29.04.2015, poiché soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs.42/200 ed interna al perimetro definito "Sito Unesco – Venezia e la sua Laguna".*

E' infatti del tutto corretto ritenere che, a seguito del divieto di prosecuzione dell'attività di recupero prot. n. 4754 del 19.01.2015, **"l'impianto di recupero rifiuti di cui trattasi come un nuovo impianto e non un impianto esistente"**.

Risulta, invece, **del tutto destituito di qualsivoglia fondamento e viziato da eccesso di potere e grave violazione di legge** la comunicazione ai sensi dell'art. 14 ter della legge 241/1990 della Regione secondo la quale *"potrebbe ragionevolmente ritenersi l'attività in questione come semplicemente interrotta, per le richiamate carenze urbanistico – edilizie... In questo caso l'eventuale riavvio non si configurerebbe come nuova attività, non incontrando alcun contrasto rispetto alle normative di Piano regionale di gestione dei rifiuti"*.

Si tratta, peraltro, di atto che non può certo avere carattere di interpretazione della normativa regionale né spiegare alcun rilievo condizionante sull'obbligo di codesta Amministrazione di rispettare la Normativa di Piano.

Di più. Nonostante il carattere meramente congetturale della presa di posizione della Regione (che si esprime -probabilmente non a caso- con l'uso del modo condizionale), quanto ivi ipotizzato è viziato, nel merito, da gravissimi errori di fatto e di diritto.

Ed invero:

- l'impianto precedentemente ed abusivamente insediato è stato demolito;
- i titoli edilizi in forza dei quali si chiede la "riattivazione" sono titoli edilizi del tutto nuovi ed autonomi e non titoli in sanatoria di semplici irregolarità edilizie relative all'impianto precedentemente ed abusivamente insediato;
- il progetto di impianto che si vorrebbe "riattivare" attiene ad un impianto completamente nuovo e diverso da quello precedentemente ed abusivamente insediato;
- la Bergamo Cesare di Bergamo Sauro & C. S.n.c. alla data di entrata del Piano regionale non era in possesso di alcuna autorizzazione al trattamento ed al recupero dei rifiuti;
- la Bergamo Cesare di Bergamo Sauro & C. S.n.c. ha prestato acquiescenza ai provvedimenti di mancato

rinnovo della autorizzazione, di archiviazione della istanza per il rilascio dell'AUA e di divieto di prosecuzione dell'attività di recupero.

Non vi era, dunque, alla data di entrata in vigore del Piano regionale alcun impianto “in esercizio” alla Via Malamocco n. 94 del Lido di Venezia.

Non vi era alcun impianto in esercizio né giuridicamente parlando (non vi era, infatti, più alcuna autorizzazione ed, anzi, vi era un divieto di svolgimento della attività) né di fatto giacché non vi era alcuna attività di recupero in corso.

Si badi, il Piano non offre alcuna forma di discrezionalità che consenta di ritenere rilevante uno stato di attività “interrotta”: o l'attività era “in esercizio”, ed allora il divieto assoluto non si applica, oppure l'attività non è esistente e vige il divieto assoluto.

Di più: l'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 non distingue a seconda della natura o della intensità della violazione delle norme tecniche e le prescrizioni di cui all'articolo 214: il divieto di prosecuzione dell'attività non è diversamente atteggiato (né, conseguentemente, diversamente declinabile) a seconda del tipo di violazioni riscontrate.

Non vi è alcuna ragione, alcuno spazio, alcuna giustificazione quindi, che consenta di sostenere -come davvero incomprensibilmente fatto dalla Regione- che un provvedimento assunto per violazioni edilizie e non per trattamento abusivo di rifiuti, sarebbe qualificabile non come diniego di autorizzazione, ma come ordine di sospensione/interruzione dell'attività.

Mette conto di rilevare come, sul punto, la giurisprudenza amministrativa risulta del tutto pacifica nel ritenere che le violazioni urbanistiche -del tutto assimilabili, ai fini di cui trattasi, a quelle edilizie- costituiscano violazioni pericolose per l'ambiente (*“deve essere qualificata sicuramente pericolosa per la preservazione dell'ambiente circostante un'iniziativa che, sebbene rispetti le specifiche tecniche del caso, si ponga in dissonanza con la destinazione urbanistica dell'area”*, da ultimo T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 20/01/2015, n. 88).

Non vi è un divieto alla prosecuzione dell'attività con natura “interruttiva”, neppure nell'ipotesi in cui l'amministrazione formuli delle prescrizioni per consentire il riavvio della attività entro un termine prefissato.

Scaduto il termine, infatti, il divieto diviene assoluto e definitivo.

In ogni caso, la Determinazione N. 126 / 2015 è un provvedimento definitivo in cui codesta Amministrazione non ha concesso alcun termine per la regolarizzazione delle carenze urbanistico-edilizie, né ha indicato alcun termine entro il quale la Bergamo Cesare di Bergamo Sauro & C. S.n.c. avrebbe dovuto provvedervi.

A seguito di tale Determinazione non vi era più alcun impianto, alcuna attività, alcuna autorizzazione: vi era solo un'area su cui, in passato, era stata avviata, in condizioni di abusività edilizia e di mancato rispetto delle condizioni minime di igiene e sicurezza per i lavoratori, una attività di recupero. Tale attività era stata successivamente vietata dalla Amministrazione e definitivamente cessata.

Ciò che la Bergamo Cesare di Bergamo Sauro & C. S.n.c. vorrebbe accreditare come una (inesistente) riattivazione di un impianto “in esercizio” altro non è che il tentativo di eludere il divieto assoluto di apertura di nuovi impianti in un'area, quella del Lido di Venezia, per il quale il vincolo si giustifica non solo per ragioni di tutela dell'ambiente, ma anche di vincoli storici e paesaggistici.

L'eventuale rilascio di una autorizzazione da parte di codesta Città Metropolitana, oltre a tradire le (sacrosante) intenzioni del Legislatore Regionale, dunque, sarebbe viziata da palese illegittimità.

Certo di incontrare l'attenzione della Amministrazione per il corretto e legittimo andamento dell'attività amministrativa, porgo i miei migliori saluti.

avv. Alberto Pellizzari